



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1102 DEL 21/09/2026

**OGGETTO: VIA ANTONIO CANTORE
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AUTOSTRADALI**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta dalla Società Autostrade per l'Italia PG/2026/475388 del 17/09/2026 con la quale si richiede l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità nella rampa di accesso al casello Autostradale Genova –Ovest all'altezza dell'Area di servizio "La Lanterna" per eseguire lavori di manutenzione in adiacente competenza ASPI presso il Casello autostradale di Genova Ovest e Area di Servizio Lanterna Est;

Preso atto della Ordinanza numero 1741/2026 emessa da Autostrade per l'Italia, prot. ASPI/T1/2026/000430/EU 11/09/2026, che ha per oggetto: Chiusura per lavori tratto, area di servizio, che prevede la chiusura dell'accesso autostradale di Genova Ovest e dell'area di servizio Lanterna Est dalle ore 22:00 del 21/09/2026 alle ore 06:00 del 22/09/2026;

Preso atto del contributo istruttorio trasmesso dal Municipio II Centro Ovest tramite email in data 17/09/2026, acquisito agli atti e valutato ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Preso atto che, con apposita nota trasmessa in data 17/09/2026, è stata resa edotta la Polizia Locale territorialmente competente delle modifiche alla viabilità in questione, senza ricevere, entro il termine assegnato, alcuna osservazione in merito;

Considerato che in conseguenza di quanto sopra si renderanno necessarie modifiche alla viabilità nella zona immediatamente adiacente di proprietà del Comune di Genova;

Valutato che appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dalla società richiedente;

Visto inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"

ORDINA

Per quanto sopra esposto **dalle ore 22:00 del 21/09/2026 alle ore 06:00 del 22/09/2026** in **via Antonio Cantore**, nella diramazione che dalla carreggiata a monte adduce all'accesso autostradale di Genova - Ovest (in corrispondenza del palo della pubblica illuminazione M37) è istituito il **divieto di circolazione veicolare**.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale

eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

